

(N. 726)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ROMITA)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(VANONI)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1954

Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dai terremoti del 15 maggio 1951 in Val Padana, dell'8 agosto e 1° ottobre 1951 negli Abruzzi e nelle Marche e del 4 luglio 1952 in provincia di Forlì.

ONOREVOLI SENATORI. — Il giorno 15 maggio 1951 si sono verificate scosse telluriche nella Valle Padana ed in particolare in alcuni comuni delle provincie di Cremona, Pavia e Varese.

Sono state danneggiate scuole, chiese, istituti di beneficenza, case di abitazione.

Altri due terremoti hanno avuto luogo l'8 agosto ed il 1° settembre 1951 negli Abruzzi e nelle Marche.

Negli Abruzzi il sisma che ha colpito le provincie di Aquila e Teramo, ha notevolmente

aggravato i danni cagionati dal terremoto del settembre 1950, provocando altri crolli e rendendo inabitabili altri fabbricati.

Nelle Marche sono state interessate le provincie di Ascoli Piceno e Macerata. I danni sono stati rilevanti, specialmente in provincia di Ascoli Piceno, dove sono stati colpiti ben 35 Comuni.

In questa provincia sono crollate tre case urbane, e ne sono state danneggiate altre 1.153. Sono stati danneggiati 108 fabbricati appartenenti ai Comuni, quali scuole e case co-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

munali, nonchè istituti religiosi e di beneficenza.

In provincia di Macerata sono state danneggiate 1.370 case urbane, nonchè 134 fabbricati di proprietà comunale, di istituti religiosi e di beneficenza.

L'ammontare dei danni ha superato di molto il miliardo.

Altri danni sono stati poi causati dal terremoto verificatosi il 4 luglio 1952 in provincia di Forlì e precisamente nei comuni di Rocca San Casciano, Gallata, Predappio, Santa Sofia, Civitella di Romagna e Meldola ove sono stati danneggiati 394 fabbricati urbani.

Questo Ministero ha messo a disposizione dei Provveditorati regionali alle opere pub-

bliche i fondi occorrenti per gli interventi di pronto soccorso. Ma, dato il rilevante numero dei fabbricati danneggiati, è necessario far luogo all'emanazione di una legge speciale che consenta la costruzione di ricoveri e la concessione di sussidi, come è stato fatto in altri casi analoghi.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge col quale viene autorizzata la spesa di lire 500 milioni per la costruzione di ricoveri stabili e la concessione di sussidi nella misura del 50 per cento della spesa per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di edifici di culto e di beneficenza nonchè dei fabbricati urbani di proprietà privata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 500.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere, in dipendenza dei terremoti verificatisi il 15 maggio 1951 nella Valle Padana, l'8 agosto ed il 1^a settembre 1951 negli Abruzzi e nelle Marche e il 4 luglio 1952 in provincia di Forlì, nei Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro del tesoro:

a) alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;

b) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonchè di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

c) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilità.

Al riparto della spesa per gli interventi di cui alle precedenti lettere si provvederà con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

Art. 2.

Anche in deroga alle vigenti disposizioni, l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo è demandata ai competenti Provveditorati alle opere pubbliche.

Art. 3.

I lavori da eseguire a termini del precedente articolo 1, lettera a) sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 4.

I sussidi di cui al precedente articolo 1, lettera b) e c), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del Genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno. La concessione potrà essere affettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

Art. 5.

Le domande per la concessione di sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del Genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Le domande di sussidio per la riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, nonchè di quelli destinati ad uso di culto e di beneficenza, di cui alla lettera b) del precedente articolo 1, devono essere presentate corredate dalla perizia dei lavori da eseguire e dal certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare.

I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Art. 7.

Le domande di sussidio per la riparazione dei fabbricati urbani di cui alla lettera c), del precedente articolo 1, devono essere corredate del certificato catastale di attualità e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla Pretura o davanti un notaio da quattro testimoni che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità dal Sindaco del Comune.

Art. 8.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari, derivanti dalla concessione del beneficio.

Art. 9.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano, o di detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio presentare la domanda di sussidio, e in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

Art. 10.

L'Ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente articolo 7, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione, o nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione, comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato alle opere pubbliche.

L'Ufficio del Genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato ne da comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori debbono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga, che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli Uffici del Genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengono iniziati o ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

inferiore a lire 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale, raccomandata.

Art. 11.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonchè dei diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie.

Per conseguire le suddette agevolazioni fi-

scali, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

Art. 12.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità di cui al primo provvedimento di variazioni del bilancio per l'esercizio 1953-54.

Art. 13.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.